

RIVALUTAZIONE NON REVOCABILE

La Cassazione (sentenza n. 13406 del 30.6.2016) afferma che la **rivalutazione** delle **aree** e delle **partecipazioni** (non quotate), per soggetti non imprenditori, **non può essere revocata** dal contribuente (o dai suoi eredi). Essa, infatti, **si perfeziona** col **pagamento** della prima (od unica) rata dell'imposta sostitutiva. Il caso di specie si riferiva ad un'area ereditata, per la cui rivalutazione il <de cuius> aveva corrisposto solamente la prima rata; tale rivalutazione si era poi manifestata inutile, in quanto agli eredi è <pervenuta> al **valore** indicato nella **dichiarazione di successione**. Gli eredi, quindi, si sono visti costretti a **corrispondere** anche le **rate residue** della rivalutazione (non corrisposte dal <de cuius>).

NUOVI INCENTIVI PER LE <RINNOVABILI>

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.6.2016 il decreto 23.6.2016, con cui sono stabiliti, limitatamente al solo 2016, gli **incentivi** disponibili per le **energie rinnovabili** (ad esclusione del fotovoltaico), che riguardano gli impianti **eolici, idrici, geotermici, a biomassa e biogas** ed i **solari termodinamici**. Gli incentivi previsti si attestano su valori **più bassi**, rispetto a quelli previsti dal precedente D.M. 6.7.2012. **Entro** il prossimo **15 luglio** il GSE pubblicherà le **procedure operative**.

DEDUZIONE FISCALE DELLE IMPOSTE

L'art. 99 del TUIR prevede che siano **indeducibili le imposte sui redditi** e quelle per le quali è prevista la **rivalsa**, anche facoltativa (ad esempio, l'IVA, a meno che sia indetraibile). Le altre imposte, salvo esplicita previsione di indeducibilità, possono essere dedotte nell'esercizio in cui avviene il **pagamento**, salvo eccezioni. Poiché la redazione del bilancio prevede, quale criterio <base>, quello di competenza, qualora non vi sia coincidenza tra <competenza> e <cassa>, si deve fare ricorso alle **<variazioni in aumento>** ed a quelle **<in diminuzione>**. Ciò che vale per le **imposte**, stando alla Cassazione (sentenza n. 13851 del 9.6.2010), vale anche per tutti i **tributi (tasse, diritti, ecc.)**. Le principali eccezioni al

criterio di cassa (deducibilità col criterio di competenza) sono le seguenti: le **accise** sui prodotti petroliferi, i **maggiori dazi doganali** richiesti in sede di revisione dell'accertamento, oppure quando il tributo costituisce **onere accessorio d'acquisto**. L'IMU, come noto, è deducibile nel limite del **20%**, solo per gli **immobili strumentali**; è **esclusa** la deducibilità (parziale) per gli immobili adibiti **promiscuamente** all'attività di impresa (o di lavoro autonomo) ed all'uso personale o familiare del contribuente. Non sono previste limitazioni alla deducibilità della **TASI**; per essa, come per l'IMU, <cassa> e <competenza>, ordinariamente, coincidono.

<MAGAZZINO> E STUDI DI SETTORE

Tra le varie cause di **comunicazione di <anomalia>** degli <studi di settore> vi è l'entità delle **giacenze** di magazzino, **<non coerenti>** con gli indicatori elaborati dall'Agenzia delle Entrate. L'attività di monitoraggio, da parte del <istema>, avviene attraverso la verifica dei **valori** indicati nel **quadro <F>** (dati contabili) del modello degli <studi di settore>. In molti casi le <anomalie> nella gestione del magazzino possono essere **giustificate**; si pensi, ad esempio, ad una commessa ricevuta in prossimità della chiusura dell'esercizio, che potrebbe aver causato un incremento delle giacenze finali, oppure, un andamento particolarmente favorevole, per l'impresa, della quotazione delle materie prime, che potrebbe aver prodotto lo stesso effetto.

CESSIONE DI <CUBATURA> IMPOSTA DI REGISTRO

Con la sentenza n. 721 dell'8.6.2016, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, qualifica la **<cessione di cubatura>**, effettuata da un privato, quale **<bene immateriale>**, privo di valenza <reale>. In tal modo, l'operazione è tassabile, ai fini dell'**imposta di registro**, con l'aliquota del **3%**. I giudici hanno poi ulteriormente precisato che, per la realtà economico-commerciale, la volumetria rappresenta un **valore economico autonomo**, in grado di staccarsi dalla proprietà del suolo per formare oggetto di autonoma negoziazione tra le parti. In linea con tale interpretazione vi è quella

del **Consiglio Nazionale del Notariato** (Studio n. 540-2014-T). A favore della tesi della natura <reale> della <cubatura> (che comporterebbe l'applicazione dell'imposta di registro del 9% - 15%) vi è invece l'Agenzia delle Entrate (risoluzione ministeriale n. 250948/76) ed alcune sentenze della Cassazione (l'ultima, la n. 10979/2007).

PRESTAZIONI GRATUITE

Nell'ambito dell'**attività professionale**, le **prestazioni gratuite** rese a parenti, amici e soci di **società** già <clienti a pagamento>, sono state ritenute legittime dalla Cassazione, con sentenza n. 21972/2015. Questa afferma che <ogni eventuale compenso rientra in quello **già corrisposto** dalla società di appartenenza>. E' tuttavia consigliabile, qualora si condivida questa linea interpretativa, per evitare rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria, predisporre sempre una **lettera di incarico professionale**, con la precisazione delle motivazioni per le quali, per determinate prestazioni, non è previsto uno specifico corrispettivo.

DEDUCIBILITA' DELLE SANZIONI

Una questione alquanto controversa riguarda la possibilità di **dedurre fiscalmente** le **sanzioni** dal reddito d'impresa. La dottrina prevalente afferma che, in mancanza di una norma espressa che neghi la deducibilità delle sanzioni civili ed amministrative, occorre **valutarne** la rilevanza fiscale sotto il profilo dell'**inerenza**. In pratica ci troveremo in presenza di oneri deducibili quando il comportamento sanzionato fosse **riferibile all'attività d'impresa**. Mentre l'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza di legittimità si sono sempre espresse per l'indeducibilità delle sanzioni, ASSONIME (circolare n. 39 del 24.5.2000), nell'ipotesi di sanzioni irrogate dall'autorità <antitrust>, ne ha rilevato il **collegamento** con la gestione dell'attività imprenditoriale, asserendone la deducibilità. Quanto alle **penalità contrattuali** (ci riferiamo, ad esempio, al risarcimento danni, in caso di inadempimento), anche la Cassazione è concorde a riconoscerne la valenza di componente delle dinamiche dell'**attività d'impresa**, e quindi costo deducibile, in quanto **inerente**.

<MAXI AMMORTAMENTI> E <SABATINI TER>: CUMULABILITA'

Nel corso del 2016, può presentarsi il caso in cui, per uno stesso cespite, ricorrono le condizioni per beneficiare sia del <maxi ammortamento> (introdotto dalla <Finanziaria> 2016), sia della <Sabatini ter> (D.M. 25.1.2016). La circolare dell'Agenzia n. 23/E del 26.5.2016 ammette la cumulabilità della prima agevolazione con altre, che non la vietino; l'art. 7, comma I, del D.M. citato stabilisce che la <Sabatini ter> è cumulabile con tutte le agevolazioni pubbliche connesse con le medesime spese, a condizione che non si superino i limiti previsti dal Regolamento comunitario di riferimento. Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i benefici della <Sabatini ter> **non sono da considerare <aiuti di stato>** e non concorrono quindi ad alcun cumulo. Non vi sono, perciò, problemi alla coesistenza, per gli stessi cespiti, delle due agevolazioni citate.

MOD. 770 SEMPLIFICATO

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2016, il Mod. 770 è stato **alleggerito** dei dati e prospetti, che da quest'anno sono stati riportati sulla <Certificazione Unica>, a tutti gli effetti equiparata ad una vera e propria <dichiarazione>. Il 770/2016 Semplificato, aggiornato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 4.5.2016, risulta ora composto, oltre che dal frontespizio, dai seguenti prospetti: - <ST>, per ritenute operate/trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive; - <SV>, relativo alle trattenute di addizionali comunali IRPEF/per assistenza fiscale; - <SX>, che contiene il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate; - <SY>, per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché le ritenute operate dalle banche e dalle Poste sui bonifici bancari per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e <bonus mobili>. Vi è poi, in questo prospetto, una specifica sezione dedicata all'indicazione delle somme corrisposte a **soggetti non residenti**, per i quali non è stato possibile presentare la <Certificazione Unica>. Il Mod. 770/2016 Semplifi-

cato **deve essere presentato** dai seguenti soggetti: - sostituti d'imposta, che nel corso del 2015 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, provvigioni e redditi diversi; - condomini, che nel corso del 2015 hanno corrisposto compensi per servizi d'appalto/d'opera effettuati da imprese, per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d'acconto del 4%. La presentazione deve avvenire in forma **autonoma** ed in **via telematica** (direttamente o tramite intermediario abilitato). Il **termine** di presentazione è fissato al **22.8.2016**. Entro la stessa data possono essere inviate senza sanzioni le <Certificazione Unica> 2016, contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite il Mod. 730.

RIPRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE IVA CON <VISTO>
Anche se il problema non è nuovo, ricordiamo a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA **senza <VISTO>**, e con un credito **superiore a 15 mila euro**, se è loro intenzione (o intervenuta necessità) utilizzare in <compensazione orizzontale> la parte di credito eccedente tale importo, c'è la possibilità di raggiungere tale scopo, **ripresentando** la dichiarazione IVA in parola, munendola di <VISTO> (trattasi di **<correttiva nei termini>**). Sarà possibile utilizzare la parte di credito eccedente 15 mila euro a partire dal giorno **16 del mese successivo** alla **presentazione** telematica della <nuova> dichiarazione.

PRESTAZIONI OCCASIONALI


Spesso ci viene rivolta la domanda se siano ancora ammesse le **prestazioni occasionali di lavoro autonomo**. Nell'ambito dei Decreti attuativi della Riforma del lavoro (<Jobs Act>), **dal 25.6.2015** non è più possibile stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata a **progetto** e non sono più ammesse **associazioni in partecipazione** con apporti di lavoro, da parte di persone fisiche. In entrambi i casi sopravvivono i contratti già in essere alla predetta data, **fino** alla loro **naturale scadenza**. Le **prestazioni occasionali di lavoro autonomo**, invece, ri-

chiamate dall'art. 67, comma I, lett. 1-, del TUIR, possono legittimamente essere pattuite, con applicazione della **ritenuta fiscale del 20%** e l'assoggettamento a **contribuzione INPS**, se superiori a **5 mila euro annui**.

<BONUS MOBILI> ANCHE SENZA BONIFICO <AGEVOLATO>

Come previsto dalla circolare dell'Agenzia n. 7 del 31.3.2016, per accedere al <bonus mobili> (detrazione 50%, Legge n. 90/2013), non è necessario utilizzare il bonifico <agevolato>, soggetto a ritenuta, ma è **sufficiente** quello **ordinario**, oppure le carte di credito o di debito. Per la documentazione, è sufficiente lo **scontrino**, col **codice fiscale, natura, qualità, quantità** dei beni acquistati.

MERCATO FINANZIARIO		
	14/07/16	06/07/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,30	-0,30
6 mesi	-0,19	-0,19
1 anno	-0,06	-0,06
CAMBI	14/07/16	06/07/16
Euro - USD	1,1072	1,1080
Euro - yen	115,82	111,90
SPREAD	14/07/16	06/07/16
Btp vs BUND 10 years	131,4	141,0



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO